

Decreto Ministeriale 14 giugno 2000, n. 284

## MINISTERO DELLA DIFESA

Decreto 14 giugno 2000, n.284

Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2000

## IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con i

Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modificazioni;

Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni i quali prevedono che nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile, le norme in essi contenute sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto interministeriale;

Visti in particolare l'articolo 4, comma 12, e l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel testo sostituito rispettivamente dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478, inerenti rispettivamente l'ordinamento degli Stati maggiori e la riorganizzazione degli uffici centrali della difesa e successive modificazioni;

Visto l'articolo 16, lettera f), della legge 2 luglio 1926, n. 1178, che include il Corpo delle capitanerie di porto tra i corpi militari della Marina militare;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio Sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare e ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;

Tenuto conto delle deleghe autorizzative, con particolare riferimento all'articolo 18 del decreto ministeriale 12 maggio 1959 che, in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della

disponibilita' di strutture idonee allo scopo, sono conferite all'amministrazione militare per gli adempimenti previsti dalla legge in materia di accertamenti e verifiche a tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;

Considerata l'opportunita' di garantire l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, nel rispetto dei principi istituzionali che prevedono: l'unicita' di comando e controllo, l'effettuazione di particolari e specifiche attivita' connesse all'impiego istituzionale della forza militare ed al relativo addestramento, la tutela delle informazioni riguardanti la prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialita' operativa delle forze, e la tutela delle informazioni e delle notizie connesse con il segreto di Stato;

Ritenuto che, per ragioni di economia di provvedimenti in relazione alla identicita' delle esigenze da individuare, si ritiene opportuno unificare i decreti di cui ai citati articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articolo 1, comma 2, ed articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 8/71271 del 20 dicembre 1999);

Adotta  
il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Tutte le attivita' lavorative svolte nell'ambito dell'amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'amministrazione che operano per conto delle Forze armate e che non rientrano in quelle di cui all'articolo 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrita' dell'ambiente.

2. L'amministrazione della difesa provvede con proprio personale tecnico, in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente, ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'amministrazione della difesa, per le finalita' previste dalle normative vigenti. Alla formazione tecnico-professionale del personale, adibito alle funzioni di cui al presente comma e al comma 1 dell'articolo 3, provvede il Ministero della difesa.

#### Art. 2.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, su una base delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, restano disciplinate, dalle speciali norme di tutela tecnico-militari per la sicurezza e la salute del personale impiegato, le attivita' ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, quali l'impiego della forza

militare ed il relativo addestramento, la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell'intera struttura militare e la tutela del segreto di Stato, l'impiego dei mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.

2. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al comma 1, le funzioni di medico competente sono svolte esclusivamente dagli ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 626 del 1994, che possono avvalersi degli ufficiali medici che abbiano svolto, per almeno quattro anni, attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.

3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle attività lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza, fermi restando a carico del Ministero dei trasporti e della navigazione gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della normativa vigente, in particolare delle norme dei decreti legislativi n. 277/1991 e n. 626/1994 e dalla legge 6 agosto 1991, n. 255.

Art. 3.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze indicate all'art. 4, viene effettuata, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, dal personale militare e civile dell'amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa.

Art. 4.

1. Si intendono per aree riservate o operative tutti i mezzi, le strutture e le infrastrutture in cui sono trattate le materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza dello strumento militare del Paese, di cui, nell'interesse della sicurezza dello Stato, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la tutela del segreto di Stato (PCM - ANS 1/R).

2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'amministrazione della difesa, ove sono ubicati uno o più luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.

3. Il Ministero della difesa, notifica a ciascun ente, comando, reparto o ufficio la rispettiva classificazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 giugno 2000

Il Ministro della difesa Mattarella

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi

Il Ministro della sanità Veronesi

Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000

Registro n. 4 Difesa, foglio n. 173